



CONSIGLIO REGIONALE del PIEMONTE

*Direzione Amministrazione Personale
e Sistemi Informativi*

PALAZZO LASCARIS

Via Vittorio Alfieri 15, Torino

Codice Immobile 158

oggetto: **PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO
SPEGNIMENTO GAS INERTE
PROGETTO ESECUTIVO**

scala:

elaborato:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CSA

progetto: Ing. Amaro

data: Settembre 2014

CAPITOLATO D'APPALTO

Sommario

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Ammontare dell'appalto.....	3
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto.....	3
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	4
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	4
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	4
Art. 6 – Interpretazioni del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	4
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto.....	4
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	5
Art. 9 – Fallimento dell'Appaltatore.....	5
Art. 10 – Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e direttore di cantiere.....	5
Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	5
CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	6
Art. 12 – Consegna e inizio dei lavori.....	6
Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori.....	6
Art. 14 – Sospensioni e proroghe.....	6
Art. 15 – Penali in caso di ritardo.....	7
Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma.....	7
Art. 17 – Inderogabilità e criticità dei termini di esecuzione.....	8
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA.....	8
Art. 18 – Anticipazione.....	8
Art. 19 – Pagamenti in acconto.....	8
Art. 20 – Pagamenti a saldo.....	9
Art. 21 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	9
Art. 22 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	9
Art. 23 – Revisione prezzi.....	9
Art. 24 – Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	9
CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	10
Art. 25 – Lavori a misura.....	10
Art. 26 – Lavori a corpo.....	10
Art. 27 – Lavori in economia.....	10
Art. 28 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	10
CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE.....	11
Art. 29 – Cauzione provvisoria.....	11
Art. 30 – Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva.....	11
Art. 31 – Ulteriore garanzia contrattuale.....	11
Art. 32 – Assicurazione a carico dell'Impresa.....	11
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	12
Art. 33 – Variazione dei lavori.....	12
Art. 34 – Varianti per errori od omissioni progettuali.....	12
Art. 35 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	13
CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	13
Art. 36 – Norme di sicurezza generali.....	13
Art. 37 – Sicurezza sul luogo di lavoro.....	13
Art. 38 – Piani di sicurezza.....	13
Art. 39 – Piano operativo di sicurezza.....	14
Art. 40 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	14

CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	14
Art. 41 – Subappalto.....	14
Art. 42 – Responsabilità in materia di subappalto.....	16
Art. 43 – Pagamento dei subappaltatori.....	16
CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO.....	16
Art. 44 - Controversie	16
Art. 45 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	16
Art. 46 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori.....	17
CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE	18
Art. 47 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	18
Art. 48 – Termini per il collaudo.....	18
Art. 49 – Presa in consegna dei lavori ultimati – Consegna anticipata	19
CAPO XII – NORME FINALI.....	19
Art. 50 – Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore	19
Art. 51 – Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore	20
Art. 52 – Proprietà dei materiali di scavo e demolizione	21
Art. 53 – Custodia del cantiere	21
Art. 54 – Cartello di cantiere	22
Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse.....	22
ALLEGATI.....	23
Tabella “A”: Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori (articoli 4 e 41)	23
Tabella “B”: Parti di lavorazioni omogenee - categorie contabili.....	24
Tabella “C”: Cartello di cantiere (articolo 54)	25

PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari occorrenti per l'intervento di adeguamento dell'impianto di spegnimento a saturazione presente al servizio dei depositi e archivi ubicati a piano terzo, secondo e terreno della Sede del Consiglio Regionale del Piemonte in via Alfieri 15 a Torino per conto del Consiglio Regionale del Piemonte, **con estinguente 3M – NOVEC 1230**.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le migliori regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Dovrà, pertanto, rispettare normative vigenti, elaborati di progetto, indicazioni della Direzione dei Lavori e qualità dell'opera.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

L'appalto è a corpo omnicomprensivo e l'importo dei lavori posti a base di gara, nonché delle eventuali provviste e somministrazioni, ammonta a € **204.148,53 (euro duecentoquattromilacentoquarantotto/53)**, oneri fiscali esclusi definito come segue:

a) Importo soggetto al ribasso d'asta:

Lavori valutati a corpo	€ 197.573,08
-------------------------	---------------------

b) Importo non soggetto al ribasso d'asta:

Oneri conseguenti alla sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 – oneri indiretti	€ 6.575,45
--	-------------------

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 204.148,53
----------------------------------	---------------------

1. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, lettera a), aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza definito al comma 1, lettera b) e non soggetto a ribasso ai sensi del combinato disposto dall'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **“a corpo”** ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
2. L'importo contrattuale a corpo, di cui all'articolo 2, comma 1, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo a corpo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Per il lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 1, negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto”, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dal Committente negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dal Committente, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o

detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi e i loro prezzi unitari indicati a tale scopo dal Committente negli atti progettuali.

Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto decreto, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di **"OG11" "impianti tecnologici"**
2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., i lavori sopra descritti sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari, e nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria nell'ipotesi di procedura negoziata come da Art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. I predetti lavori, con il relativo importo, sono individuati con il **numero 1 nella tabella "A"** allegata al presente Capitolato Speciale d'Appalto.
3. I lavori appartenenti a categorie generali OG e a categorie specializzate OS dell'allegato "A" al D.P.R. 207/2010, diverse da quella prevalente, per il quale lo stesso allegato "A" prescrive la "qualificazione obbligatoria", di importo superiore a Euro 150.000,00 e superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori, possono essere realizzati dall'appaltatore **solo se in possesso dei requisiti di qualificazione** per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. I predetti lavori hanno nel caso in esame valore nullo, rientrando tutto l'intervento nella categoria prevalente sopradescritta., .

Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee e le categorie contabili indicati nella tabella "B" allegata al presente Capitolato Speciale d'Appalto fanno riferimento agli articoli di seguito elencati:
 - a articolo 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - b articolo 43, commi 6, 7, 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 - c articolo 184 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 - d articolo 161, comma 16, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 - e articolo 35 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 – Interpretazioni del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, rimanendo comunque la decisione finale prerogativa insindacabile del Responsabile del Procedimento e/o della D.L.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; trovano, inoltre, applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;
 - b il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegare allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti,
 - d l'elenco dei prezzi unitari;

- e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - f il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - c il regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti vigenti.
 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - b le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, ai fini della contabilizzazione delle opere e della liquidazione dei SAL, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 – Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore il Committente si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 10 – Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del DM n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del DM 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del DM 145/2000.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso Il Committente del nuovo atto di mandato.

Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'art.167 del D.P.R. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del DM 145/2000.

CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 – Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà del Committente procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del Committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Appaltatore, subappaltatori e cottimisti dovranno adempiere gli obblighi di cui al decreto legge n. 203/2005 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e s.m.i. in materia di regolarità contributiva.
5. L'appaltatore deve inoltre trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli Organismi Paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **97 (novantasette)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Fuori dai casi di cui all'articolo 14, il termine può essere sospeso, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori, fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Committente ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 14 – Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, ai sensi dell'articolo 158 del D.P.R. 207/2010.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti del Capitolato Generale d'Appalto, ai sensi dell'art. 158, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
3. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata, presentata con congruo anticipo di almeno 20 giorni dalla scadenza dei termini fissati, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori.

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei lavori, controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale accettato dal responsabile del procedimento.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 15 – Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille sull'importo contrattuale comprensivo degli oneri per la sicurezza.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
3. La penale di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 46, in materia di risoluzione del contratto. Il ricorso eventuale al rimedio risolutivo è fatto salvo per il Committente a prescindere della soglia ivi prevista.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.

Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Almeno 5 giorni prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione dei Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione ed in particolare con quanto previsto dal cronoprogramma e comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15 comma 2 del presente capitolato speciale d'appalto. In esso devono essere riportate le scadenze temporali intermedie di cui all'art. 15 del presente documento.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dal Committente, mediante ordine di servizio, senza che l'Appaltatore possa formulare richieste economiche di nessun genere e tipo, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi del Committente.
 - c per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - d per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Committente e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dal Committente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Tali modifiche devono essere recepite dall'Appaltatore che dovrà aggiornare il programma temporale presentato. Per tali modifiche l'Appaltatore non ha diritto a rivendicare pretese economiche di alcun genere.
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 158 del D.P.R. 207/2010 .

Art. 17 – Inderogabilità e criticità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.
2. Le fattispecie riportate al comma 1 sono esclusivamente di natura esemplificativa.
3. Qualora durante il corso dei lavori si verificasse la contemporaneità di cantieri di lavoro in prossimità delle aree interessate dai lavori, l'Appaltatore, su disposizione della Direzione dei lavori, dovrà adeguare il programma dei lavori e le proprie attività di cantiere coordinandosi con le Imprese degli altri cantieri, senza per questo chiedere maggiori oneri rispetto a quanto pattuito contrattualmente. Se sarà necessario l'Appaltatore adeguerà l'area di cantiere a propria disposizione, anche movimentando attrezzature e materiali depositati, senza per questo avere diritto ad oneri aggiuntivi.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i., non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 19 – Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a **€ 40.000,00 (euro quarantamila/00)**.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "Lavori a tutto il" con l'indicazione della data.
4. Il Committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
7. Non si procederà all'emissione del Certificato di pagamento se non previa acquisizione di DURC aggiornato attestante il regolare adempimento degli obblighi, richiamata in materia anche la L. 4 agosto 2006 n. 248 (cd. Legge Visco-Bersani) e s.m.i., nei confronti di Imprese, Subappaltatori, Cottimisti,.

Art. 20 – Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 19, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
7. Non si procederà all'emissione del Certificato di pagamento se non previa acquisizione di DURC aggiornato attestante il regolare adempimento degli obblighi ,richiamata in materia anche la L. 4 agosto 2006 n. 248 (cd. Legge Visco-Bersani) e s.m.i., nei confronti di Imprese, Subappaltatori, Cottimiste,.

Art. 21 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione del Committente per la liquidazione. Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore. Trascorso tale termine senza che il Committente abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
3. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Committente non provvedesse contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 22 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 20, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protrasse per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora a partire dal sessantunesimo giorno.

Art. 23 – Revisione prezzi

1. La revisione dei prezzi è ammessa ai sensi e nei limiti dell'art. 133 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 24 – Cessione del contratto e cessione dei crediti.

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 – Lavori a misura

1. Qualora siano previsti lavori a misura, in caso di varianti o perizie suppletive, essi saranno contabilizzati come riportato nel presente articolo.
2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara con l'applicazione dello sconto offerto oppure i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore, di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi analitici di cui al computo metrico estimativo, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 26 – Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "B", allegata al presente capitolato speciale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella "B", intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 27 – Lavori in economia

1. Qualora siano previsti lavori in economia, in caso di varianti o perizie suppletive, la contabilizzazione sarà effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. 207/2010.

Art. 28 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29 – Cauzione provvisoria

Non applicabile

Art. 30 – Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stata stipulata una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione di cui all'articolo 29 da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del D. Lgs 163/06 e s.m.i..
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 107 D.Lgs. 1/9/93, n. 385, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale al Committente, prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. Emesso il certificato di collaudo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale nonché per il pagamento delle somme dovute per irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 31 – Ulteriore garanzia contrattuale

non applicabile

Art. 32 – Assicurazione a carico dell'Impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne Il Committente da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e tiene conto delle previsioni del D.M. 123 del 12/3/2004 in tema di schemi di polizze tipo per le garanzie fideiussoria e le coperture assicurative.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore del Committente e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari all'importo di contratto comprensivo degli oneri per la sicurezza e deve:
 - a Prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in

possesso dell'impresa, compresi i beni del Committente destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

- b Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata per le opere compresa tra un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5 Milioni di Euro e deve:
 - a prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone del Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o del Committente;
 - b prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 33 – Variazione dei lavori

1. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi e indennizzi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 161 e 162 del D.P.R. 207/2010, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 e dall'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei Lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione dei Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 3 dell'articolo 132 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art. 34 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, Il Committente procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dal Committente, ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 35 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 – Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'Appaltatore sarà unico responsabile per carenze in materia di sicurezza da parte di subappaltatori, cottimisti e di qualunque esecutore intervenuto in cantiere.

Art. 37 – Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire al Committente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 38 – Piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte del Committente, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..
2. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
7. Sarà onere dell'Appaltatore coordinare e sovrintendere l'attività di subappaltatori, cottimisti e altri subcontraenti.

Art. 39 – Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, 28 e 29, e gli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 36, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..

Art. 40 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è obbligato, in virtù di quanto sopra richiamato, a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere del "tesserino di cantiere", recante:
 - nome e cognome
 - fotografia
 - impresa di appartenenza
 - indicazione del cantiere in cui si svolgono i lavori.

Detti tesserini devono essere previamente verificati dal Direttore Lavori o suo delegato.

CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 – Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:
 - a è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, o in alternativa non superiore al 20 per cento nell'ipotesi di procedura negoziata ai sensi dell'Art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
 - b fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;

- c è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 37, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori in appalto, combinato disposto articolo 12 della legge 23 maggio 2014 n. 80;
 - d i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione del Committente, alle seguenti condizioni:
- a che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso Il Committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
 - c che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Committente, ai sensi della lettera b), trasmetta allo stesso Committente la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalle norme vigenti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
 - d che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad Euro 154.937,07, l'Appaltatore deve produrre al Committente la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4, del citato D.Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i.;
 - e che l'Appaltatore produca dichiarazione relativa ai prezzi ed allo sconto praticato;
 - f che l'Appaltatore produca dichiarazione relativa all'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di Torino;
 - g che l'Appaltatore produca documentazione attestante l'avvenuta denuncia prima dell'inizio dei lavori da parte dei subappaltatori agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici (compresa la Cassa edile);
 - h che l'Appaltatore produca il piano operativo di sicurezza.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dal Committente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che Il Committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Committente sono ridotti della metà.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d i subappaltatori ed i cottimisti devono ottemperare agli obblighi di cui al decreto n. 203/2005 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di regolarità contributiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora

l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento di cui all'art.170 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al Committente, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio del subcontraente relativa la possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché documentazione attestante quanto previsto dal comma 2 lett. d) dello stesso articolo.

Art. 42 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori e dei fornitori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 43 – Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 28 della L.248/2006 (Visco-Bersani) e s.m.i., l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'effettuazione del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore. Pertanto, giusta quanto disposto dallo stesso articolo ai successivi commi 29 e 32, il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore sarà sospeso fino all'esibizione da parte del subappaltatore di detta documentazione.
2. L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, Il Committente sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 - Controversie

1. La definizione delle controversie potrà avvenire a seconda delle circostanze secondo le procedure previste dagli articoli 239 e 240 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie saranno devolute all'autorità giudiziaria del Foro di Torino, escludendosi il deferimento ad arbitri.

Art. 45 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia e in particolare:
 - a ha l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
 - b deve rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
 - c I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- d è responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente;
- e è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Gli obblighi contributivi saranno assolti con la presentazione del DURC in conformità alla normativa vigente.

2. Qualora anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'impresa appaltatrice, il Committente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.
3. Anche in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto, anche incamerando la cauzione definitiva.
4. In ogni altro caso di inottemperanza di obblighi relativi ai punti suddetti, accertata il Committente o a essa segnalata da un ente preposto, il Committente medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione pari al 20% della rata, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Art. 46 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f subappalto abusivo, mancata esibizione delle fatture quietanzate, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 38 e 39 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
 - i L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione del Committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 163/2006.
 - j La risoluzione del contratto per le cause di cui alla lettera precedente trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
 - k Nel caso di risoluzione del contratto per le cause di cui alla lettera i), la penale di cui all'articolo 15, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui alla lettera j).
 - l Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera i).
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Committente è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Committente si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Committente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Committente, nel seguente modo:
 - a ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per il Committente per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 132, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 47 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno del Committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione dei Lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte del Committente da effettuarsi entro i termini di cui all'art. 48, comma 1 del presente capitolato speciale di appalto.

Art. 48 – Termini per il collaudo

1. Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal responsabile del procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo è rilasciato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori riportata sul certificato di ultimazione.

2. Durante l'esecuzione dei lavori Il Committente può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 49 – Presa in consegna dei lavori ultimati – Consegna anticipata

1. Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora Il Committente si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte del Committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Oltre a quanto previsto dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010, la consegna anticipata dei lavori non costituisce in alcun modo accettazione dell'opera, né momento di decorrenza per far valere vizi e difformità dell'opera stessa.
6. Qualora il Committente abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

CAPO XII – NORME FINALI

Art. 50 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. 207/2010 e s.m.i e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dal Committente, il ripristino dei luoghi adiacenti l'intervento, come in origine;
 - c l'assunzione in proprio, tenendone indenne il Committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dei Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione dei Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - f il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità in esercizio degli impianti dell'edificio esistente anche esternamente all'area di cantiere
 - g il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto del Committente e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - h la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle

- costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che il Committente intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dal Committente l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; qualora il cantiere non fosse mantenuto pulito, la Direzione dei Lavori è autorizzata a dare disposizione, anche senza preavviso, ad altra ditta ed addebitarne l'onere all'Appaltatore. L'onere sarà detratto dallo stato di avanzamento successivo all'avvenimento.
 - j le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del Committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - k l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - l la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - m la costruzione e la manutenzione se richiesto entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione dei Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
 - n la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - o la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione dei Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - q l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati Il Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - r predisposizione delle baracche di cantiere secondo le indicazioni riportate nel piano di sicurezza e coordinamento;
 - s predisposizione della cartellonistica di sicurezza dei preavvisi da installare lungo le strade di accesso al cantiere; l'Appaltatore dovrà altresì predisporre, in accordo con i tecnici del Committente, le planimetrie con l'indicazione di tipi, caratteristiche ed indicazioni della cartellonistica di cui al presente articolo;
 - t predisposizione degli elaborati costruttivi di cantierizzazione, verifica e rilievo dei sottoservizi esistenti; gli elaborati dovranno essere trasmessi in formato dwg e n. 3 copie cartacee alla Direzione dei Lavori.
 - u predisposizione degli elaborati as built di fine progetto con le opere realizzate, del rilievo planoaltimetrico delle opere realizzate, del rilievo dei sottoservizi, anche preesistenti, e delle aree di progetto; gli elaborati devono essere restituiti in formato dwg e n. 3 copie cartacee alla Direzione dei Lavori.
 - v predisposizione di n. 2 cartelli di cantiere in formato e contenuti indicati dalla D.L.;
 - w i costi per le operazioni di collaudo ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. 207/2010. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal Committente (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, ed altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

Art. 51 – Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- a Il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:
 - 1) tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte;
 - 2) le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori;
 - 3) le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
 - 4) le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.
 - b Il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.
 - c Note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
 3. Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie, a cura dell'Appaltatore e con l'approvazione del Direttore dei Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, come previsto dall'articolo 15 comma 4 del D.P.R. 207/2010. In particolare, è onere dell'Impresa:
 - a provvedere all'aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto stesso inserendo le modifiche introdotte durante l'esecuzione dei lavori;
 - b provvedere all'aggiornamento ed alla verifica dei rilievi dello stato di fatto. Il rilievo topografico dello stato di fatto dovrà essere eseguito dall'Appaltatore entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna; il rilievo dovrà essere consegnato alla Direzione dei Lavori entro i successivi cinque giorni dalla data del rilievo, su supporto magnetico in formato dwg e su supporto cartaceo in n. 3 copie;
 - c predisporre gli elaborati della segnaletica definitiva sulla scorta degli elaborati allegati al contratto e delle indicazioni dei tecnici del Committente;
 - d provvedere all'aggiornamento del "piano di manutenzione" di cui all'art. 93, comma 5, del D. Lgs. 163/2006.

Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui al presente articolo ed al comma "u" dell'art. precedente non è resa disponibile dall'Appaltatore, sia in formato cartaceo sia informatico, ed approvata definitivamente dal Direttore dei Lavori. La documentazione deve comunque essere resa disponibile entro 15 giorni naturali consecutivi dall'ultimazione delle opere. Decorso inutilmente tale termine viene applicata una penale giornaliera pari ad 1/1000 dell'importo del contratto ed eventuali atti aggiuntivi, restando comunque facoltà del Committente di provvedere alla stesura degli elaborati con propri mezzi addebitando all'Appaltatore, oltre alla penale, le spese sostenute.

L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 52 – Proprietà dei materiali di scavo e demolizione

1. I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà del Committente.
2. In attuazione dell'articolo 36 del DM 145/2000 i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in pubblica discarica autorizzata, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del DM 145/2000.

Art. 53 – Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Committente.

Art. 54 – Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n. 2 cartelli indicatori, con le dimensioni indicate dalla D.L., recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella tabella "C" allegata la presente capitolato Speciale d'Appalto, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a Le spese contrattuali;
 - b Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ALLEGATI

Tabella "A": Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori (articoli 4 e 41)

	<i>Lavori</i>	<i>Categoria allegato A D.P.R. n. 207 del 2010</i>		<i>Percentuale</i>	<i>Importo categoria</i>
1	Impianti tecnologici	Prevalente	OG11	100,00 %	€ 197.573,08
<p>Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del presente capitolato speciale d'appalto ed ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto decreto, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG11 "impianti tecnologici". Ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari, o in alternativa non superiore al 20 percento nell'ipotesi di procedura negoziata ai sensi dell'Art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente.</p>					
2	-----	Scorporabile non Subappaltabile	-----	00,00 %	€ 0,00
<p>Ai sensi dell'articolo 4 c. 2 del presente capitolato speciale d'appalto, i lavori appartenenti a categorie generali OG e a categorie specializzate OS dell'allegato "A" al D.P.R. 207/2010, diverse da quella prevalente, per il quale lo stesso allegato "A" prescrive la "qualificazione obbligatoria", di importo superiore ad Euro 150.000,00 e superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale.</p>					

Tabella "B": Parti di lavorazioni omogenee - categorie contabili
Ai soli fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera (articolo 5)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	PESO
C:000.001	IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A SATURAZIONE D'AMBIENTE NOVEC 1230 euro	140.377,00	71,10%
C:000.001.001	Intervento A euro	41.427,00	20,97%
C:000.001.002	Intervento B euro	5.877,00	2,98%
C:000.001.003	Intervento C euro	53.487,00	27,08%
C:000.001.004	Intervento C1 euro	11.502,00	5,83%
C:000.001.005	Intervento D euro	6.624,00	3,36%
C:000.001.006	Intervento E euro	9.333,00	4,73%
C:000.001.007	Intervento F euro	5.877,00	2,98%
C:000.001.008	Zone comuni euro	6.250,00	3,17%
C:000.002	VERIFICHE E SMANTELLAMENTI euro	19.988,00	10,12%
C:000.002.008	Zone comuni euro	19.988,00	10,12%
C:000.003	IMPIANTO DI RILEVAZIONE euro	37.208,08	18,88%
C:000.003.001	Intervento A euro	6.968,03	3,53%
C:000.003.002	Intervento B euro	3.672,28	1,86%
C:000.003.003	Intervento C euro	6.121,20	3,10%
C:000.003.004	Intervento C1 euro	5.164,97	2,62%
C:000.003.005	Intervento D euro	3.203,30	1,63%
C:000.003.006	Intervento E euro	3.953,45	2,01%
C:000.003.007	Intervento F euro	3.540,15	1,80%
C:000.003.008	Zone comuni euro	4.584,70	2,33%
	TOTALE euro	197.573,08	100,00%

Tabella "C": Cartello di cantiere (articolo 54)

Ente appaltante: _____

Ufficio competente: _____

Dipartimento/Settore/Unità operativa _____

LAVORI DI:

Progetto esecutivo approvato con deliberazione
n. ____ del _____

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori opere in c.a.	Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori impianti
---	--

Coordinatore per la progettazione: _____

Coordinatore per l'esecuzione: _____

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:

Responsabile dell'intervento: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro € _____ ,__
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro € _____ ,__
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro € _____ ,__
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro _____

Gara in data _____, offerta di € _____ pari al ribasso del ____ %

Impresa esecutrice: _____
 con sede _____

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _____.(000,00)
 _____, classifica _____.(000,00)
 _____, classifica _____.(000,00)

direttore tecnico del cantiere: _____

subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati
	categoria	descrizione	In Euro

Intervento finanziato con fondi

inizio dei lavori _____ fine lavori _____